



COMUNE DI MONTEMARCIANO

Provincia di Ancona

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 54 DEL 13-05-2024

**Oggetto: ORDINANZA BALNEARE COMUNALE. GESTIONE ARENILE
STAGIONE 2024**

IL VICE SINDACO

Visto l'art. 6, c. 2-quinquies del D.L. 117/2007, Convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, il quale dispone che *"I titolari e i gestori di stabilimenti balneari ... sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, ..., in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. ... Per le forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931"*.

Visto l'art. 11 della Legge 15 dicembre 2011, n.217, il quale dispone che *"6. ... Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, ... Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquadramento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, ... 6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. 6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis. 6-quater. ..., non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, ..."*

COMUNE di MONTEMARCIANO

Provincia di Ancona

Vista la D.G.R. n. 534 del 30/05/2016 "Legge 15 dicembre 2011, n. 217, art. 11: Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari";

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/2004, come modificato con Regolamento 2 maggio 2012, n. 4, ad oggetto "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" che disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge;

Visto, in particolare, l'art. 10 del suddetto Reg. Reg., che prevede che i Comuni approvano un proprio regolamento;

Atteso che il Comune di Montemarciano non è dotato del suddetto regolamento comunale e che ha disciplinato l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge con ordinanza sindacale n. 38 del 03/06/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 38-bis.: "Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche" del D.L. 16/07/2020, n. 76, modificato dall'articolo 7 comma 7 sexies lettera a) del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 e convertito in Legge 24 febbraio 2023 n. 14:

RITENUTO, alla luce delle suddette disposizioni adottate, di dover procedere alla definizione degli orari di accesso in spiaggia, nonché degli orari di apertura degli stabilimenti balneari;

Visto l'art. 53 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs 267/2000 e s.m. e i.,

Visto l'art. 24 dello Statuito Comunale

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Articolo 1 - Accesso in spiaggia

1. E' vietato l'accesso alle spiagge e la sosta nelle stesse dalle ore 24:00 alle ore 05:00 del mattino, ad eccezione dei concessionari/affidatari e dei loro dipendenti e dei soggetti addetti alla pulizia e manutenzione della spiaggia, nonché ad eccezione delle serate di cui all'art. 2, c. 4 della presente ordinanza.
2. Le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 1174, c. 2 del Codice della Navigazione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,00 euro a 309,00 euro

Articolo 2 - Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari

1. I concessionari degli stabilimenti balneari per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre definiscono il proprio orario di apertura

COMUNE di MONTEMARCIANO

Provincia di Ancona

nell'ambito delle seguenti fasce orarie: dalle ore 07:00 alle ore 21:30.

2. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie ludiche e sportive nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle ore 23:00.
3. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimenti, di cui alla D.G.R. n. 534/2016, nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 07:00 alle ore 21:30, con le seguenti deroghe:
 - a. n. 2 serate nel mese di giugno, n. 3 serate nel mese di luglio, n. 4 serate nel mese di agosto e n. 1 serata nel mese di settembre, con possibilità di rimanere aperto fino alle ore 24.00;
 - b. il giorno 14 agosto, con possibilità di rimanere aperto fino alle ore 02.00 del giorno successivo.
4. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie, di cui alla D.G.R. 534/2016, con le modalità e le condizioni previste dal Vigente Piano degli Arenili, nel rispetto delle condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, delle norme sulla destinazione d'uso della concessione di pubblico demanio marittimo.
5. I concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente, con almeno 72 ore di anticipo le serate di luglio e agosto, le serate di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone al seguente link:
<https://suap.letterredellamarcasenone.it/>.

Articolo 3 - Disciplina delle attività di intrattenimento presso gli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari, possono svolgere piccoli trattenimenti musicali, purché i locali e/o spazi rimangono identici, cioè senza trasformazioni logistiche, sia in presenza che in assenza del piccolo trattenimento. Non debbono esservi allestimenti specifici, quali pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie; lo stabilimento non deve essere destinato, in tutto o in parte, ad esclusivo o prevalente uso di spettacolo o intrattenimento. Non deve esserci pagamento all'ingresso, maggiorazione del prezzo della consumazione, pubblicità.
2. Gli stabilimenti balneari, possono svolgere trattenimenti musicali e/o danzanti, diversi da quelli di cui al c. 1 del presente articolo, con capienza complessiva pari o **inferiore a n. 200 persone e che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio**, previa presentazione di apposita SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'attività di pubblico spettacolo temporaneo. La SCIA deve essere inviata allo Sportello Unico per le Attività

COMUNE di MONTEMARCIANO

Provincia di Ancona

Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone tramite la procedura on-line accedendo al seguente link: <https://suap.letterredellamarcasenone.it/>. La SCIA con l'allegata documentazione e la ricevuta di consegna della pratica on line dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento.

3. Gli stabilimenti balneari, possono svolgere trattenimenti musicali e/o danzanti, diversi da quelli di cui al c. 1 del presente articolo, con capienza complessiva **inferiore a n. 200 persone, ma che si concludono oltre le ore 24.00 del giorno di inizio (14 agosto 2023)**, previa presentazione di apposita domanda, con allegata relazione tecnica di cui all'art. 141, c. 2 del Regolamento T.U.L.P.S. attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996. La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone tramite la procedura on-line accedendo al seguente link: <https://suap.letterredellamarcasenone.it/>, almeno 20 giorni prima. L'autorizzazione e l'allegata documentazione dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento.
4. Gli stabilimenti balneari, possono svolgere trattenimenti musicali e/o danzanti, diversi da quelli di cui al c. 1 del presente articolo, con capienza complessiva **superiore a n. 200 persone** previa presentazione di apposita domanda, da sottoporre al preventivo esame della Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141, c. 1 del Regolamento T.U.L.P.S. La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone tramite - la procedura on-line accedendo al seguente link: <https://suap.letterredellamarcasenone.it/>, almeno 30 giorni prima. L'autorizzazione e l'allegata documentazione dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento.
5. Per gli intrattenimenti musicali e/o danzanti, di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo il titolare dello stabilimento balneare è tenuto a predisporre idoneo Piano di emergenza e di evacuazione, comprensiva di relativa planimetria, nel rispetto delle linee guida allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento. I dispositivi di sicurezza previsti dal Piano di emergenza e di evacuazione potranno essere installati temporaneamente per la sola durata dello spettacolo/intrattenimento.

INFORMA

- che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, o in alternativa entro 120 giorni sempre

COMUNE di MONTEMARCIANO
Provincia di Ancona

dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL VICE SINDACO
(Andrea Tittarelli)